

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4943 del 27/09/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' LOMBARDI 1957 SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 1411 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CARNI SUINE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 1411. AGGIORNAMENTO DELL'AUA N. 130 DEL 09/02/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5120 del 26/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – SOCIETA' **LOMBARDI 1957 SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 1411 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CARNI SUINE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 1411. AGGIORNAMENTO DELL'AUA N. 130 DEL 09/02/2016.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 29/09/2017 - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 9406 del 05/10/2017 (pratica ARPAE n. 28375/2017), successivamente integrata in data 27/11/2017, in data 13/06/2018 e in data 03/09/2018 dalla Società LOMBARDI 1957 SRL (C.F./P.IVA 04156350409), avente sede legale e impianto in Santarcangelo di Romagna (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavorazione carni suine;

DATO ATTO che trattasi di comunicazione di modifica non sostanziale della precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 130 del 09/02/2016 già rilasciata alla ditta dal Dirigente Responsabile di Arpa-SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna in qualità di ente competente, debitamente informato, non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpa-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'aggiornamento dell'AUA a favore della Società LOMBARDI 1957 SRL, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sopra richiamati nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE a seguito di modifica non sostanziale, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Titolare della Società LOMBARDI 1957 SRL, avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Trasversale Marecchia n. 1411 (C.F./P.IVA 04156350409) per l'esercizio dell'**attività di lavorazione carni suine** nell'impianto sito in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Trasversale Marecchia n. 1411, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza Arpa-SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valmarecchia del provvedimento conclusivo prot. n. 5765 del 18/02/2016** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA aggiornata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpaie Struttura autorizzazione e concessioni, Arpaie Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaie alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Il presente atto revoca e sostituisce il precedente Provvedimento n. 130 del 09/02/2016 rilasciato dal Dirigente Responsabile di Arpaie-SAC di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Condizioni

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- la ditta è stata precedentemente autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche con provvedimento del Dirigente Responsabile di Arpae-Sac di Rimini n. 130 del 09.02.2016;
- rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di Arpae-SAC n. 130/2016 vengono proposte le seguenti modifiche non sostanziali al sistema complessivo di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (vedi Tav. Unica "Schema finale ad opere realizzate" del 07/09/2017 acquisita agli atti):
 - eliminazione della vasca stagna adibita alla raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dall'appartamento in quanto a seguito dell'interruzione della macellazione in sito il carico organico in entrata al depuratore risulta fortemente diminuito ed è in grado di trattare i relativi reflui civili; permane in essere la vasca Imhoff in testa al depuratore, che in precedenza era a servizio delle stalle, oggi parzialmente trasformate in spogliatoi;
 - cessazione dell'attività di lavaggio automezzi a seguito della dismissione degli autocarri dell'azienda non più necessari dopo che non viene più svolta l'attività di macellazione;
- l'attività consiste nella lavorazione di carni suine già macellate da ditte terze, sezionate in tranci predisposti per la lavorazione, per cui le acque scaricate derivano dai lavandini usati per il lavaggio delle attrezzature e dal lavaggio dei pavimenti;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi e dalle celle frigo vengono pre-trattate in una vasca Imhoff, prima di essere convogliate al sopra citato impianto di depurazione;
- le acque reflue vengono trattate in impianto di depurazione a ossidazione biologica a fanghi attivi realizzato nel 1988 per l'attività di macellazione che si svolgeva e che oggi risulta sovradimensionato rispetto le attuali necessità;
- i risultati delle analisi effettuate su campione medio giornaliero - trasmesse in data 03/09/2018 - risultano ricompresi entro i limiti previsti in Tab. 1 della DGR 1053/03, pertanto le acque reflue industriali prodotte dall'attività in oggetto possono essere assimilate alle domestiche (lett. e, art. 101 D.Lgs. 152/2006);
- lo scarico di coordinate Gauss Boaga fuso Est 4880133 N e 2316118 E avviene nel corpo idrico superficiale fiume Marecchia;
- le acque reflue avviate allo scarico sono quantificabili in 10 mc/giorno.

Prescrizioni

- a) lo scarico in oggetto deve rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla Tab. D della Delibera di G.R. n. 1053/2003. La ditta, almeno una volta all'anno, deve effettuare il controllo dei seguenti parametri:
 - Solidi sospesi totali < 80 mg/l
 - BOD5 (come O2) < 40 mg/l
 - COD (come O2) < 160 mg/l
 - Azoto Ammoniacale < 25 mg/l
 - Grassi e oli animali/vegetali < 20 mg/l;
- b) lo scarico deve essere mantenuto accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 – parte terza;
- c) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee o possibili ristagni superficiali;
- d) la ditta deve effettuare la manutenzione dell'impianto di depurazione attraverso una specifica convenzione con ditta specializzata che garantirà l'assistenza tecnica con frequenza d'intervento di

almeno un sopralluogo ogni tre mesi, nonché le operazioni di pulizia della vasca Imhoff in testa all'impianto da eseguirsi secondo le necessità e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi derivanti dalla pulizia devono essere allontanati secondo le norme di legge;

- e) tutti gli interventi di manutenzione, necessariamente operati da una ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.